

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. RAEI" NOTO

INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico **SRIS016007**

Cod. fisc. **83000570891**

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO, PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del comma 7, art 14 del DPR 122/09, il quale indica che per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, cioè di ciascun corso di studi, tenendo in debito conto eventuali deroghe approvate in sede di Collegio dei Docenti;
- considerato che il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti e che le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;
- tenuto conto che la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado è normata dall'art. 4 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122. e in particolare dal Comma 5: "Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e che la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico";

formula i sotto elencati criteri:

A) CRITERI PER "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Ai sensi del D.M. 80/07, dell'O.M.92/07 e dell'art.4, comma 6, del DPR 122/09, tenuto conto della possibilità dello studente o della studentessa di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, il consiglio di classe sospende la formulazione in considerazione di quanto segue:

- Numero delle insufficienze

Il Consiglio di Classe procede alla sospensione del giudizio nei seguenti casi: fino a tre insufficienze.

- Per la sospensione del giudizio il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione a:
 - Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia.
 - Attitudine ad organizzare lo studio in maniera autonoma.
 - Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell'anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi cognitivi.
 - Progressione rispetto al livello di partenza.
 - Eventuali altre segnalazioni.

- Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi:

- partecipazione (passiva, accettabile, attiva...) anche nelle attività di alternanza scuola-lavoro;
- impegno (del tutto inadeguato non sempre adeguato, settoriale, adeguato, costante...)
- interesse (nullo, selettivo, proficuo, costante...)
- frequenza (assidua ,discontinua,...)

Gli studenti e le studentesse per i/le quali si adotti il giudizio di sospensione del giudizio sono tenuti a:

- seguire i corsi di recupero e/o sportelli programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini svolgendo i compiti assegnati e studiando anche in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria alunni; qualora gli studenti desiderino prepararsi in modo autonomo, occorre che presentino la dichiarazione dei genitori, che si assumono l'onere della preparazione;
- provvedere autonomamente allo studio di tutte le discipline e di quelle per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero e/o sportelli, svolgendo i compiti assegnati e studiando in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria alunni;
- sostenere, secondo modalità e tempi che vengono comunicati dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento del livello di sufficienza degli obiettivi di conoscenze, competenze e capacità

Al termine delle prove, entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibera l'ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva.

Nei confronti degli studenti per i quali viene espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e del penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede, altresì, all'attribuzione del punteggio di credito nella misura prevista dalle indicazioni ministeriali in conformità ai criteri più avanti dettagliati in questa delibera.

B) CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi il comportamento, l'attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, constata:

- una votazione riferita al comportamento (voto di condotta) inferiore a sei decimi;
- la presenza di più insufficienze gravi/gravissime o non gravi ma diffuse, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nel raggiungimento degli obiettivi fondamentali relativamente a conoscenze, competenze e capacità e da non poter essere, a giudizio del Consiglio di Classe, recuperate entro l'inizio dell'anno scolastico successivo;
- l'esito non positivo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come risulta dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei Consigli di Classe e dalla documentazione prodotta;
- la persistenza di gravi/ gravissime lacune nella preparazione di base.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

1. Per quanto riguarda la prima fascia della tabella per l'attribuzione dei crediti ($M < 6$), valida solo per le classi quinte, si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l'unica insufficienza presente è 5.
 2. Per quanto riguarda la seconda fascia della tabella per l'attribuzione dei crediti ($M = 6$), si attribuisce all'alunno/a il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se non sono presenti insufficienze.
 3. Per quanto riguarda le fasce terza ($6 < M \leq 7$), quarta ($7 < M \leq 8$) e quinta ($8 < M \leq 9$), si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se si verifica uno dei quattro casi sotto esposti:
 - a. la media dei voti supera di almeno 0,70 il valore minimo della fascia di oscillazione;
 - b. anche se la media dei voti non supera di 0,70 il valore minimo della fascia di oscillazione, tale valore viene superato attribuendo dei punteggi aggiuntivi alle studentesse e agli studenti che hanno acquisito alcuni dei seguenti parametri, purché ne vengano valutati non più di tre:
 - assiduità nella frequenza (numero di assenze non superiore a 30 giorni, salvo particolari, eccezionali e documentati motivi; numero di entrate in ritardo non superiore a 10): + 0,10;
 - interesse e impegno al dialogo educativo: + 0,10;
 - partecipazione ad attività complementari, educative e formative svolte efficacemente all'interno della proposta formativa della scuola (partecipazione a corsi, concorsi, svolgimento dei propri compiti di rappresentanza negli organi collegiali, attività para ed extrascolastiche, etc. [non si considerano i corsi PON]): + 0,10;
 - partecipazione efficace a corsi PON proposti dall'Istituto: + 0,10;
 - crediti formativi conseguiti con attività esterne alla scuola certificate e documentate e con carattere non episodico (attività lavorative, didattico-culturali coerenti con il corso di studi, socio-assistenziali e di volontariato, sportive, etc): + 0,10;
 - partecipazione, con lodevole impegno all'insegnamento della Religione cattolica o alle attività alternative proposte dalla scuola a beneficio degli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento: +0,10;
 - c. ha conseguito, nell'ambito del percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento, un punteggio non inferiore a 18/20;
 - d. ha effettuato esperienze di soggiorno studio all'estero della durata di almeno sei mesi ('Intercultura' e altre esperienze culturali ed educative simili).
 4. Relativamente alla sesta fascia ($9 < M \leq 10$) si attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione se si verifica uno dei quattro casi sotto esposti:
 - a. la media dei voti supera di almeno 0,30 il valore minimo della banda di oscillazione;
 - b. anche se la media dei voti non supera di 0,30 il valore minimo della fascia di oscillazione, tale valore viene superato attribuendo dei punteggi aggiuntivi alle studentesse e agli studenti che hanno acquisito alcuni dei parametri di cui al punto 3, lett.b, purché ne vengano valutati non più di 2;
 - c. ha conseguito, nell'ambito del percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento, un punteggio non inferiore a 18/20;
 - d. ha effettuato esperienze di soggiorno studio all'estero della durata di almeno sei mesi ('Intercultura' e altre esperienze culturali ed educative simili).
- Il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione è attribuito, a prescindere dal verificarsi delle situazioni precedenti, nei seguenti casi:
- a. ammissione alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio e il superamento degli esami per il recupero del debito formativo;
 - b. ammissione agli esami di Stato con voto di Consiglio;
 - c. essere stato destinatario/a, nel corso dell'anno scolastico di riferimento, di provvedimenti disciplinari per fatti gravi, consistenti nella sanzione della sospensione dalle lezioni ammontante, cumulativamente, ad almeno 10 giorni.
 - d. superamento di due dei tre seguenti limiti stabiliti dal Collegio dei Docenti: 20 ASSENZE – 10 INGRESSI A SECONDA ORA – 10 USCITE ANTICIPATE.